



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 156** seduta del **30-11-2017** alle ore 09:45

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	VICE SINDACO	Presente
PAOLO MONTANARI	ASSESSORE	Presente
ROBERTO FUGGINI	ASSESSORE	Presente
DAVIDE RABUFFI	ASSESSORE	Assente

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA – SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che *“gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che al comma 5 stabilisce che *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che *“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. [...] Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. [...] 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. [...] 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”*;
- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale prevede che *“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)”*;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128..in data 16.11.2017 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o di situazioni di soprannumero;
- la consistenza della dotazione organica prevede n. 41 unità di personale, di cui n. 3 posti vacanti Cat. B3 e n. 4 posti vacanti Cat. C1;
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2016;
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha rispettato il saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2016 come da certificazione trasmessa il 31.03.2017 Prot. 3861;
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la certificazione, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, relativa ai tempi medi di pagamento calcolati come previsto dall'articolo 41 del D.L. n. 66/2014, che attesta per l'anno 2016 una media di pagamento di 29,64 gg;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo, relativamente ai vincoli di personale, in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che *“[...] gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli*

oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”;

- il comma 557 bis dell'articolo 1 della L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”;
- il comma 557 ter dell'articolo 1 della L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”;
- il comma 557 quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296s.m.i., il stabilisce che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

VISTI l'art. l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: “228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014:

“ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (....). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.[...]”;

e di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194):

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) e' abrogata.

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: “Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i

comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità'.

1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento" sono soppresse.

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico

CONSIDERATO CHE, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

PRESO ATTO inoltre, che:

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) al comma 234 stabilisce che, per le amministrazioni pubbliche interessate dai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della Legge 190/2014, le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, n. 51991 del 10 ottobre 2016, pubblicata sul portale www.mobilita.gov.it e depositata agli atti della Struttura 2, con riferimento alle Regioni Lombardia e Toscana, ha reso noto che *"Dai dati acquisiti dal Portale "Mobilita.gov.it" [...] atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale[...]"*;

DATO ATTO che:

- con propria precedente delibera n. 105 del 05.12.2016 è stato concesso, con decorrenza 1/02/2017, il nulla osta definitivo alla Dipendente Sig.ra Zamproni Vittoria, collaboratore contabile, cat. B3, risultata vincitrice della selezione per mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 – a tempo pieno e indeterminato svolta dal Comune di Merate (LC). Pertanto detta dipendente dall' 01.02.2017 non presta più servizio presso questo Ente ma è alle dipendenze del Comune di Merate;
- alla luce di quanto sopra i posti della dotazione organica attualmente coperti sono n. 34, come da allegato "A";
- questo Ente allo stato attuale intende confermare la dotazione organica, di cui all'all. A, che ricomprende anche il posto che si è reso vacante a far data dall'1.02.2017 a seguito del rilascio del suddetto nulla osta, rimandando a successiva valutazione l'opportunità di provvedere alla copertura dello stesso secondo le modalità normativamente previste;

CONSIDERATO che:

- la dipendente cessata per mobilità esterna a decorrere dal 01.02.2017 non è ancora stata sostituita;
- nel corso del 2018 cesseranno per collocamento a riposo n. 1 dipendente di Cat. D/5, n. 1 dipendente di Cat. C/5 part time e n. 1 dipendente di Cat. C/3;
- Nel corso del 2019 non si prevedono cessazioni di personale;
- Nel corso del 2020 cesserà per collocamento a riposo n. 1 dipendente cat.D/6;

PRESO ATTO che, stante l'attuale normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato:

- per l'anno 2018 è possibile procedere all'assunzione di personale nel limite del 75% della spesa dei cessati nell'anno 2017;

- per gli anni 2019 e 2020 è possibile procedere all'assunzione di personale a tempo determinato nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno 2018 o 2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2017, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020, all'interno del quale è contenuto il Programma Triennale per il fabbisogno di personale 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16.11.2017 avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. – Anno 2018";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 16.11.2017 avente ad oggetto "Piano Azioni positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020";

PRESO ATTO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2018 - 2020, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

VISTA la dotazione organica dell'Ente, di cui all'All. A, parte integrante e sostanziale della presente, composta di n. 41 unità di personale, di cui di cui n. 3 posti vacanti Cat. B3 e n. 4 posti vacanti Cat. C1, in grado di soddisfare appena le esigenze strettamente necessarie correlate ai servizi istituzionali obbligatori dell'Ente, che conta una popolazione di n. 5.442 abitanti al 31.12.2016 e un'estensione del territorio per kmq. 23,29 e vede la presenza di una ricca realtà artigianale e di esercizi produttivi, nonché del grande insediamento industriale del Gruppo Eni;

VISTO il piano occupazionale relativo al triennio 2018-2020, di cui all'All. B, parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale 2018 -2020, All. C, parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO che allo stato attuale, stante i vincoli normativi in materia di assunzione e spese di personale, è possibile programmare nel triennio 2018-2020 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato solo in riferimento all'esercizio 2019, in relazione al personale che cesserà dal servizio nel 2018, mentre permane la possibilità di un'assunzione a tempo determinato nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che fissa per questo Comune il limite di € 14.250,00 (50% di € 28.500,00) per tale tipologia di spesa;

RITENUTO dover assumere le opportune determinazioni;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTI:

- l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, che riporta la consistenza della dotazione organica in servizio;
- l'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente, che riporta il piano occupazionale relativo al triennio 2018-2020;
- l'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente, che riporta il programma triennale del fabbisogno di personale 2018 -2020;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile della Struttura 2 Economico finanziaria ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

VISTO il parere favorevole reso dal revisore dei conti pervenuto presso l'Ente in data 29.11.2017 al prot. 13749 allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. D;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse parti integranti della presente;
2. **DI APPROVARE** il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018-2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante, All.C;
3. **DI CONFERMARE** la dotazione organica, come meglio descritta nell'All. A, parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che è composta di n. 41 unità di personale, di cui di cui n. 3 posti vacanti Cat. B3 e n. 4 posti vacanti Cat. C1 e riesce a garantire i servizi essenziali minimi obbligatori per legge;
4. **DI APPROVARE** il piano occupazionale relativo al triennio 2018-2020, contenuto nell'All. B, parte integrante e sostanziale della presente;
5. **DI DARE ATTO** che nel corso del triennio 2018-2020 verrà garantito solo l'eventuale turn-over compatibilmente con le disposizioni di legge e che, allo stato attuale, , è possibile programmare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato solo in riferimento all'esercizio 2019, in relazione al personale che cesserà dal servizio nel 2018, ferma restando la possibilità di un'assunzione a tempo determinato nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che fissa per questo Comune il limite di € 14.250,00 (50% di € 28.500,00) per tale tipologia di spesa;
6. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
7. **DI INCARICARE** il Responsabile della Struttura 2: Economico Finanziaria della trasmissione della presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999;
8. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	N° POSTI	COPERTI	VACANTI
A	===	===	===
B	12 B3	9 B3	3 B3
C	22 (1 PT 50%)	18 (1 PT 50%)	4
D	7 D1	7 D1	=
TOTALE	41	34	7

PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2018 - 2020
ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge 190/2014:

Anno 2018

- Nessuna assunzione.

Anno 2019

- N. 2 assunzioni Cat. C
- N. 1 assunzione Cat. B/3

Anno 2020

- Nessuna assunzione.

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE PERIODO 2018/2020

- Interventi di riordino degli uffici mirati all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza;
- Ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso percorsi di formazione e mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza del potenziale professionale e curriculare.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-
2020. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE 2018-2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 07-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 07-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione della Giunta Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente alla pubblicazione, questa deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari con nota in pari data ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Addì **04-12-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 30-11-2017

Addì 04-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)